



COMMISSIONE LIBERE PROFESSIONI

F. Pecorella – V. Calvanese – R. Castelluccio - V. de Riso - F. Fiorillo – G. Kisslinger – P. Pizzo

# NEWSLETTER Aprile\_08

*con la collaborazione di*




Via Francesco Crispi, 31. 80121 Napoli

[www.studiocedrola.it](http://www.studiocedrola.it) [posta@studiocedrola.it](mailto:posta@studiocedrola.it)

phone +39\_081\_664078 / +39\_081\_669671

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NAPOLI



## NEWSLETTER APRILE 2008

- IL DM N. 37 DEL 22 GENNAIO 2008 IN TEMA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI
- DICHIARAZIONI 2008: LE NOVITÀ NEL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE  
Un riepilogo delle principali novità nel modello che le persone fisiche, con o senza partita Iva, dovranno utilizzare quest'anno.
- LA DETRAZIONE IVA PER LE SPESE INERENTI SEMINARI E CONVEGNI  
La detrazione dell'imposta assolta in relazione alle spese per la partecipazione a seminari e convegni alla luce delle modifiche apportate dalla Legge 244/2007
- IL NUOVO SISTEMA DI CIRCOLAZIONE DEGLI ASSEGNI E VAGLIA TRASFERIBILI. LE NUOVE SOGLIE PER LA CIRCOLAZIONE DEL DENARO CONTANTE (DAL 30 APRILE)
- L'IMPOSTA DI REGISTRO SULLE LOCAZIONI  
Un riepilogo per l'assolvimento dell'imposta di registro sui contratti di locazione. I procedimenti di calcolo dell'imposta e le modalità di compilazione del modello di versamento F23.
- RASSEGNA STAMPA

## **IL DM N. 37 DEL 22 GENNAIO 2008, IN TEMA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI**

Il DM n. 37 del 22 gennaio 2008 attua l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che prevedeva che il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emanasse uno o più decreti volti a disciplinare il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Sul provvedimento il Consiglio di Stato aveva espresso parere favorevole con osservazioni, manifestando la propria perplessità in primo luogo sulla scelta del Ministero di attuare soltanto la lettera a) dell'art. 11-quaterdecies, comma 13 della legge 248/2005 e rimandando ad un successivo momento l'attuazione delle successive lettere b), c) e d), che attengono alle verifiche degli impianti, alla determinazione delle competenze dello Stato, regioni ed enti locali, e alle sanzioni.

La scelta del Ministero di attuare soltanto la lettera a) è legata alla necessità di interrompere la serie delle proroghe, evitando per il momento di abrogare la normativa primaria (legge n. 46/1990 e DPR 380/2001) e non introducendo alcuna innovazione sostanziale, ma effettuando una ricognizione della normativa esistente, e chiarendo alcuni aspetti applicativi della normativa primaria che avevano dato luogo a contenzioso.

Con l'entrata in vigore fissata al 27 marzo 2008, il Regolamento sorpasserà la Parte II, Capo V del Dpr 380/2001 (Testo unico in materia di edilizia), relativo alla sicurezza degli impianti, la cui entrata in vigore è stata prorogata al 31 marzo 2008 dall'articolo 29-bis della legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 31 del 28 febbraio 2008)

In realtà il Capo V del TU Edilizia è entrato in vigore il 1° gennaio di quest'anno, dopo che il 31 dicembre 2007 è scaduta l'ultima proroga disposta dal DL 300/2006 (poi convertito nella legge 17/2007) che aveva "congelato" le norme fino alla data di entrata in vigore del Regolamento appena emanato, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2007.

Ma la legge 17/2007 ha anche disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, sarebbero stati abrogati il regolamento di cui al Dpr 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico dell'Edilizia, e la legge 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

Il Decreto Legge Milleproroghe (DL n. 248 del 31 dicembre 2007) non ha prorogato quella scadenza e - poiché il 1° gennaio il Regolamento non era ancora stato emanato - la Parte II, Capo V del Dpr 380/2001 è entrata in vigore il 1° gennaio 2008 per poi essere nuovamente sospeso, dal 1° marzo 2008, dalla legge di conversione del Milleproroghe

Nel merito Il DM n. 37 del 22 gennaio 2008, in tema di tema della sicurezza degli impianti degli edifici, impone la redazione di un progetto in tutti i casi di installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti:

- di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
- di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
- idrici e sanitari;
- per la distribuzione e l'utilizzazione di gas;
- di protezione antincendio.

Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

- a) impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche e per l'automazione di porte, cancelli e barriere, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative, aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- c) impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche e per l'automazione di porte, cancelli e barriere, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
- d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonchè per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
- e) impianti radiotelevisivi, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- f) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonchè impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;
- g) impianti del gas, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- h) impianti di protezione antincendio, se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Negli altri casi, il progetto può essere redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice e deve essere costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

I progetti degli impianti devono essere elaborati secondo la regola dell'arte; sono considerati tali quelli redatti in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

I progetti devono contenere almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonchè una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

Se l'impianto a base di progetto subisce variazioni in corso d'opera, il progetto presentato va integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

Di seguito riportiamo il testo del decreto

**Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)**

### **Art. 1. Ambito di applicazione**

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

### **Art. 2. Definizioni relative agli impianti**

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
- b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;

c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;

d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;

e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;

f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;

g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;

h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;

i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano; l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

### **Art. 3. Imprese abilitate**

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano,

altresi, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.

4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.

5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.

6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

#### **Art. 4. Requisiti tecnico-professionali**

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

#### **Art. 5. Progettazione degli impianti**

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

- a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
- d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
- e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;
- g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

#### **Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti**

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti



dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.

3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

#### **Art. 7. Dichiarazione di conformità**

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.

2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.

5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

#### **Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario**

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.

2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza

interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.

4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.

5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

#### **Art. 9. Certificato di agibilità**

1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

#### **Art. 10. Manutenzione degli impianti**

1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.

2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

#### **Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.**

1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

#### **Art. 12. Contenuto del cartello informativo**

1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

#### **Art. 13. Documentazione**

1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso

di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

#### **Art. 14. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica**

1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

#### **Art. 15. Sanzioni**

1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Allegato I** (di cui all'art. 7)

**Allegato II** (di cui all'art. 7)

In data 22 Gennaio 2008 è stato emesso il Decreto Ministeriale numero 37, il cosiddetto "Decreto Impianti". Tale documento è relativo alla sicurezza degli impianti (elettrici, idraulico-sanitari, di riscaldamento, condizionamento, gas ecc).

In merito è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico, con un parere del 26 Marzo 2008, secondo il quale l'atto di trasferimento di un immobile:

- deve riportare la garanzia del venditore in relazione alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza;
- salvo espressi patti contrari, contiene come allegato la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza.

**Al venditore viene fatto obbligo di garantire** la conformità degli impianti installati nell'immobile che intende vendere, alla legge in vigore al momento in cui sono stati realizzati o modificati. All'atto di trasferimento immobiliare, che può essere per esempio il rogito notarile, la garanzia deve essere consegnata all'acquirente; tale adempimento non risulta dovuto nel caso in cui la garanzia faccia parte del contratto preliminare di compravendita immobiliare.

Le parti contraenti del contratto di compravendita immobiliare possono derogare l'obbligo di garanzia; in tal caso la responsabilità riguardante lo stato di conformità alla legge degli impianti sarà a carico dell'acquirente. Tale pattuizione **deve essere indicata nell'atto** di trasferimento immobiliare.

**La disciplina vale per tutti i trasferimenti**, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, di immobili nei quali siano stati installati impianti elettrici, idraulico-sanitari, di riscaldamento, condizionamento, di adduzione del gas, ecc., realizzati **a partire dal 27 Marzo 2008**, vale a dire la data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 37/2008.

In caso di locazione, il locatore dovrà consegnare al conduttore idonea documentazione che attesti lo stato di conformità degli impianti alla normativa in vigore alla data in cui sono stati realizzati o modificati. Tale documentazione è costituita da:

- la dichiarazione Legge 46/90 per gli immobili recenti;
- dichiarazione di rispondenza, per gli immobili più risalenti;
- libretto d'uso e manutenzione, nei casi in cui ciò sia obbligatorio;
- il progetto e il verbale di collaudo dell'impianto, nei casi in cui ciò sia obbligatorio.

\*\*\*

In merito poi agli obblighi più generalmente connessi con il decreto "impianti" riteniamo utile la lettura del Comunicato Stampa del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 Aprile 2008 che qui si riporta:

## COMUNICATO STAMPA

### CASA: MSE, DA NORME SICUREZZA NESSUN RISCHIO DI STACCO LUCE, ACQUA E GAS

#### SOLO I NUOVI EDIFICI DEVONO ESSERE CERTIFICATI PER OTTENERE L'ALLACCIO

Nessun rischio di distacco di acqua, luce e gas per le vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformità degli impianti. A chiarirlo è il Ministero dello Sviluppo economico che in una nota esplicativa pubblicata su [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it) interviene per facilitare l'applicazione della disposizione che impone al fornitore di sospendere l'erogazione di luce acqua e gas se non viene consegnata copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti. In particolare, il Ministero anche per cancellare le possibili preoccupazioni degli utenti e dei fornitori su eventuali ostacoli al processo di liberalizzazione, chiarisce che:

1) i commi da 3 a 5 dell'art. 8 del Decreto Ministeriale n. 37/2008 (secondo i quali entro trenta giorni dall'allacciamento della fornitura di gas, luce e acqua deve essere consegnata al fornitore copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza pena la sospensione del servizio) **si riferiscono espressamente all'allacciamento di nuove forniture**. Ne consegue che qualsiasi modifica del contratto di fornitura già avviato (cambio del gestore o delle condizioni di fornitura o subentro ad un precedente utente, anche a seguito di temporanea disattivazione) non determina l'obbligo di consegna della dichiarazione di conformità o di rispondenza. Il decreto, in sostanza, non ostacola la liberalizzazione del mercato elettrico, perché in caso di cambio del gestore non è previsto nessun nuovo adempimento.

2) per le utenze esistenti la dichiarazione di conformità o di rispondenza deve essere consegnata solo in caso di aumento della potenza impegnata se l'aumento consegue a interventi che impongono di per sé il rilascio della dichiarazione di conformità; oppure se l'aumento avviene nei rari casi in cui il decreto impone di redigere il progetto per i nuovi interventi: si tratta di impianti di notevole rilievo sotto il profilo della sicurezza, di regola non presenti nelle abitazioni, ma solo nei condomini o in esercizi produttivi o commerciali di un certo rilievo (ad esempio potenza dell'impianto elettrico superiore a 6 kw, ovvero superficie delle abitazioni superiore a 400 mq e degli immobili adibiti ad altri usi superiore a 200 mq). Anche in tali casi, comunque, l'obbligo scatta solo se l'impianto elettrico raggiunge almeno "la potenza di 6 kw".

3) il fornitore professionale finale del servizio, che viene in contatto con l'utente, potrà e dovrà controllare i nuovi allacci, mentre per le variazioni faranno fede le dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità dall'utente. In ogni caso, gli obblighi richiesti al fornitore si limitano all'acquisizione e conservazione della dichiarazione e alla gestione della procedura di temporaneo distacco fino al suo ottenimento.

4) la documentazione relativa agli impianti condominiali riguarda solo la parte comune dell'edificio e quindi degli impianti, mentre la documentazione relativa al singolo appartamento non comprende le parti comuni dell'edificio, e quindi nulla deve essere allegato al riguardo.

Roma, 10 aprile 2008

In data 31 Gennaio 2008 è stato pubblicato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il quale è stato approvato, completo di relative istruzioni per la compilazione, il **Modello Unico Persone Fisiche 2008**.

Le novità, rispetto al modello utilizzato l'anno scorso, sono riassunte nelle righe che seguono. Ricordiamo che il termine per la presentazione del modello cartaceo presso uffici bancari o postali (per i soggetti non obbligati all'invio telematico: contribuenti senza partita Iva) è fissato per il **30 Giugno 2008**. Diversamente per le altre tipologie di contribuenti l'appuntamento è in scadenza per il **31 Luglio 2008**.

#### AVVISI BONARI RELATIVI ALL'ESITO DELLA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Nel frontespizio del Modello Unico 2008 PF è stata inserita, nel riquadro "Firma della dichiarazione", la casella "Invio avviso telematico all'intermediario". Se il contribuente barra tale casella, l'avviso bonario riguardante l'esito della liquidazione della dichiarazione (articoli 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 e articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972) verrà **inviato direttamente all'intermediario** che è stato incaricato della trasmissione telematica del Modello Unico. In tale situazione l'intermediario abilitato alla trasmissione della dichiarazione dovrà comunicare in modo **tempestivo** al contribuente l'avvenuto ricevimento dell'avviso bonario, e, in ogni caso, entro i termini stabiliti dal secondo comma dell'articolo 2, del Decreto Legislativo numero 462 del 1997.

Nel caso il contribuente decidesse di non barrare la casella "Invio avviso telematico all'intermediario", l'avviso bonario verrà inviato direttamente al suo domicilio fiscale, mediante **raccomandata con avviso di ricevimento**.

#### DEFINIZIONE DI REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE

La Finanziaria 2008 (Legge numero 244 del 2007) ha modificato la definizione di reddito complessivo, stabilendo che lo stesso, al fine di determinare le detrazioni per carichi di famiglia, deve essere considerato **al netto** del reddito dell'abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

#### ULTERIORI DETRAZIONI UTILI

I soggetti con un numero di figli superiore a tre spetta un'ulteriore detrazione pari ad Euro 1.200, da suddividere tra i coniugi.

Nella sezione I "Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19 per cento", nella nuova versione della dichiarazione dei redditi, sono state introdotti nuovi righi:

**RP15 Spese per addetti all'assistenza personale:** viene prevista una detrazione del 19 per cento sulle spese sopportate per gli addetti all'assistenza personale (badanti) nelle situazioni di mancata autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Lo stato di non autosufficienza si viene a configurare allorquando il soggetto non è autosufficiente nel compimento degli atti della vita quotidiana (ad es.: il soggetto non è in grado di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti; persona non autosufficiente può anche essere quella che necessita di sorveglianza continuativa).

Il limite massimo di spesa che da diritto alla detrazione del 19 per cento viene quantificato in un importo pari ad Euro 2.100,00.

Lo stato di non autosufficienza deve essere attestato da apposita certificazione medica.

Requisito per poter accedere alla detrazione è che il reddito complessivo del soggetto che intende beneficiarne non deve superare Euro 40.000,00.

Le spese sostenute dal soggetto devono essere debitamente indicate in idonea documentazione, la quale può essere costituita anche da una ricevuta firmata, rilasciata dalla persona che si occupa dell'assistenza (badante); in tali documenti devono essere indicati gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che sostiene le spese e di quello che presta l'assistenza.

**RP16 Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive):** detrazione del 19 per cento, su un importo massimo pari ad Euro 210,00. Tale detrazione va calcolata su quelle spese che vengono sopportate per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine, ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Anche nel caso in cui le spese vengono sostenute per i familiari fiscalmente a carico, la detrazione spetta al contribuente.

Le spese devono essere oggetto di idonea documentazione, la quale può essere rappresentata da un bollettino bancario o postale, o fattura, ricevuta, quietanza di pagamento. In tale documentazione devono essere indicati:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale oppure, se persona fisica, il nome, cognome e residenza, oltre che il codice fiscale del soggetto che ha effettuato la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva praticata;
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;

- i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

**RP17 Spese per intermediazione immobiliare:** tale detrazione riguarda i compensi, a prescindere della denominazione loro attribuita, versati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale. L'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19 per cento è pari ad Euro 1.000,00. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia oggetto di acquisto da parte di più soggetti, le spese verranno suddivise tra i comproprietari in ragione della loro percentuale di proprietà.

**RP18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede:** viene prevista una detrazione del 19 per cento sulle spese sopportate dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università localizzata in un Comune distinto da quello di residenza, di importo massimo pari ad Euro 2.633,00, riguardanti i canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati secondo quanto previsto dalla Legge numero 431 del 9 Dicembre 1998. L'Università deve trovarsi in un Comune che dista almeno cento chilometri da quello di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. Tale detrazione viene prevista anche nel caso in cui le spese siano sostenute per familiari fiscalmente a carico.

**Acquisto di un computer da parte dei docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado:** viene prevista una detrazione del 19 per cento sulle spese, per un importo massimo di Euro 1.000,00, per l'acquisto di un computer nuovo di fabbrica da parte di docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, nonché dal personale docente presso le università statali. La detrazione spetta a condizione che il soggetto acquisisca e conservi la fattura o la ricevuta fiscale nella quale siano stati indicati i propri dati identificativi, compresi il codice fiscale e la tipologia dell'acquisto.

SEZIONE IV – ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 20 PER CENTO:

Sostituzione di frigoriferi e congelatori: la spesa massima sulla quale calcolare la detrazione è pari ad Euro 1.000,00. La spesa deve riguardare la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. Nell'importo, vengono conteggiati anche i costi di trasporto e le eventuali spese di smaltimento dell'elettrodomestico dimesso, comprovati da apposita documentazione.

Si può beneficiare della detrazione a patto che venga conservata la fattura o lo scontrino fiscale d'acquisto, nei quali devono essere indicati i dati identificativi dell'acquirente, la data di acquisto e la classe energetica. Inoltre, occorre predisporre un'autodichiarazione, nella quale deve essere indicata la tipologia dell'apparecchio oggetto di sostituzione, le modalità poste in



essere per la dismissione e il soggetto che ha ritirato l'apparecchio e ha provveduto allo smaltimento dello stesso.

Acquisto di apparecchi televisivi digitali: la detrazione spetta sulle spese sopportate per acquistare un televisore con sintonizzatore digitale. L'importo massimo ammesso è di Euro 1.000,00.

Condizione indispensabile per poter beneficiare della detrazione del 20 per cento consiste nella conservazione ed eventuale esibizione, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, della ricevuta del bollettino di pagamento del canone di abbonamento Rai per l'anno 2007 e la fattura o lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto dell'apparecchio televisivo, nei quali devono essere indicati i dati identificativi dell'acquirente, la marca ed il modello dell'apparecchio.

Acquisto di motori ad alta velocità: la detrazione riguarda le spese sopportate per acquistare ed installare motori ad alta efficienza di potenza, compresa tra 5 e 90 kw, oppure per sostituire motori esistenti. Per poter beneficiare della detrazione è indispensabile conservare la fattura di acquisto, nella quale devono essere indicati la potenza ed i codici di identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore. Inoltre, il contribuente, entro il 29 Febbraio 2008, deve aver compilato e trasmesso all'Enea l'apposita scheda di raccolta dati. Il massimo importo consentito, ai fini della determinazione della detrazione d'imposta, è di Euro 7.500,00.

Acquisto di variatori di velocità: la detrazione va determinata sulle spese sostenute per acquistare variatori di velocità ovvero di apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione (inverter). L'importo massimo consentito, ai fini della detrazione, è pari ad Euro 7.500,00. Il soggetto che intende beneficiare di tale detrazione deve conservare la fattura di acquisto, nella quale dovranno essere indicati la potenza ed i codici di identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore. Entro il 29 Febbraio 2008, il contribuente doveva compilare e trasmettere l'apposita scheda raccolta dati all'Enea.

#### SEZIONE V – ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55 PER CENTO

Tra le novità introdotte nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta, vi è quella inerente la detrazione d'imposta del 55 per cento delle spese sostenute per **interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti** (indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, e perciò anche rurale). La detrazione sarà oggetto di suddivisione in **tre quote annuali** di uguale importo entro i limiti massimi di detrazione stabiliti per ogni tipo di intervento effettuato. Sono previste le seguenti tipologie di intervento:

- riqualificazione energetica di edifici esistenti (spesa massima Euro 181.818);
- interventi sull'involucro di edifici esistenti (spesa massima Euro 109.091);

- installazione di pannelli solari (spesa massima Euro 109.091);
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (spesa massima Euro 54.545).

L'iscrizione in Catasto, o la richiesta di accatastamento costituiscono prova dell'esistenza dell'edificio, oltre che il pagamento dell'Ici, se dovuta. Vengono esclusi gli interventi effettuati nel corso dei lavori di costruzione dell'immobile.

#### SEZIONE VI DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

Nel caso un soggetto, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, presenti un reddito complessivo non superiore ad Euro 15.493,71, viene prevista una detrazione Irpef pari ad Euro 991,60, qualora abbia stipulato un contratto di locazione per un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione spetta per i primi tre anni, a patto che l'unità immobiliare presa in locazione, sia distinta da quella dell'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

#### NUOVO SISTEMA PER LE DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE, PENSIONE ED ALTRI REDDITI

Nel modello Unico 2008 PF, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, di impresa in contabilità semplificata ed alcuni redditi diversi, **il sistema delle deduzioni dal reddito complessivo viene sostituito con quello delle detrazioni dall'imposta lorda**. Sono state previste determinate detrazioni con riferimento alle diverse tipologie di reddito. Le detrazioni sono costituite da importi **teorici**, in quanto la **reale** detrazione varia in funzione del reddito complessivo, dal quale andrà sottratta la deduzione per abitazione principale e relative pertinenze.

Le disposizioni normative in materia stabiliscono la non cumulabilità tra le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di pensione, redditi di lavoro autonomo e di impresa in contabilità semplificata e redditi diversi.

#### ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

Le misure da applicare per il calcolo dell'imposta lorda sono le seguenti:

REDDITO (PER SCAGLIONI)	ALIQUOTA (PER SCAGLIONI)
Fino ad Euro 15.000	23 per cento
Oltre Euro 15.000 e fino ad Euro 28.000	27 per cento
Oltre Euro 28.000 e fino ad Euro 55.000	38 per cento
Oltre Euro 55.000 e fino ad Euro 75.000	41 per cento
Oltre Euro 75.000	43 per cento

#### BONUS PER GLI INCAPIENTI

Il Modello Unico 2008 PF introduce il nuovo Quadro BF "Richiesta di bonus fiscale".

QUADRO BF RICHIESTA BONUS FISCALE		DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 Il sottoscritto, al fine di fruire del rimborso forfetario previsto a favore dei contribuenti a basso reddito, dichiara di essere in possesso, per l'anno 2006, dei requisiti previsti dall'art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, e di rientrare tra le categorie individuate dal decreto 8/11/2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze													
ULTERIORE RIMBORSO PER FAMILIARI A CARICO NELL'ANNO D'IMPOSTA 2006															
		CODICE FISCALE											%		
BF1	CONIUGE C	3													
BF2	PRIMO FIGLIO F1														4
BF3	FIGLIO ALTRO F A														
BF4	FIGLIO ALTRO F A														
BF5	FIGLIO ALTRO F A														
BF6	FIGLIO ALTRO F A														

L'articolo 44 del Decreto Legge numero 159 del 2007, convertito con modifiche dalla Legge numero 222 del 2007, ha previsto il **bonus fiscale a sostegno dei soggetti a basso reddito**. Tale bonus può essere richiesto dai contribuenti che, nell'anno 2006:

- hanno percepito uno o più dei seguenti redditi: lavoro dipendente, pensione, taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, lavoro autonomo, di impresa, taluni redditi diversi;
- hanno presentato un reddito complessivo non superiore ad Euro 50.000,00 e per il quale l'imposta netta 2006 risultava pari a zero.

Il bonus consiste in una somma pari ad Euro 150,00, alla quale si aggiunge un'altra somma di pari importo **per ciascun familiare a carico nell'anno 2006**.

Può venirsi a configurare la situazione in cui un soggetto, pur rispettando i requisiti per poter beneficiare del bonus fiscale sopra menzionato, non l'abbia percepito da parte del sostituto d'imposta. In tale caso, solamente se obbligato alla compilazione del Modello Unico 2008 PF, il soggetto, per poter beneficiare del bonus, dovrà compilare il quadro BF. Nel caso in cui il soggetto sia esente dalla compilazione del Modello Unico, egli dovrà utilizzare **l'apposito modello** di richiesta.

## LA DETRAZIONE IVA PER LE SPESE INERENTI SEMINARI E CONVEGNI

L'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, recita nella seguente maniera: *"e) **salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa**, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone [ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285];".*

La Legge Finanziaria 2007 è intervenuta in materia di prestazione alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, se erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, stabilendo la **detraibilità Iva nella misura del 50 per cento**.

A decorrere dal 1° Gennaio 2008, la detrazione Iva sopra menzionata passa dalla misura del 50 per cento a quella del 100 per cento; in tale maniera è possibile detrarre integralmente l'Iva assolta con riguardo alle spese di vitto e alloggio sopportate durante convegni e congressi da parte di quei soggetti passivi che acquisiscono le suddette prestazioni **per scopi inerenti lo svolgimento dell'attività**, sia di impresa che si arte o professione.

La circolare ministeriale numero 11/E del 16 Febbraio 2007 ha fornito alcuni chiarimenti in materia:


- anche i **relatori** possono procedere alla detrazione dell'Iva, e quindi tale possibilità non viene concessa solamente ai partecipanti al convegno;
- la detrazione può riguardare anche Iva assolta su acquisti effettuati **nei giorni immediatamente antecedenti o successivi** rispetto alla data in cui si svolge il convegno, data la diversa localizzazione dei convegni rispetto al domicilio del contribuente.

Nella disposizione legislativa non vi è alcun divieto di detrarre l'Iva nel caso in cui il convegno si tenga nello stesso Comune in cui il contribuente possiede il domicilio fiscale, e quindi si ritiene ammissibile la detrazione integrale; in tale situazione, le spese per prestazioni alberghiere non sembrano dare diritto alla detrazione Iva.


Oltre all'Agenzia delle Entrate, in materia è intervenuta la dottrina, con le seguenti interpretazioni:




la spettanza della detrazione Iva dovrebbe essere allargata anche agli enti e alle società organizzatrici delle manifestazioni;

 allargamento degli eventi che possono essere considerati “convegni, congressi e simili”, facendovi ricomprendere anche:

1. riunioni aventi come oggetto argomenti e problemi di interesse politico, tecnico, culturale, scientifico, ecc;
2. i raduni di contenuto politico, culturale o di affari per la valutazione o risoluzione di questioni di comune interesse;
3. incontri per gli intermediari, dipendenti, clientela, categorie professionali per la trattazione di materie di particolare interesse;
4. incontri e seminari di aggiornamento;
5. meetings;
6. conventions aziendali.

 il titolare dello studio professionale, o l'imprenditore, possono detrarre l'Iva anche nel caso in cui sostengano delle spese per manifestazioni alle quali partecipano soggetti legati allo studio, o all'impresa, quali ad esempio i **dipendenti o anche i collaboratori coordinati e continuativi**;

 viene evidenziata l'opportunità, nel caso in cui si partecipi a convegni gratuiti, o per i quali non viene corrisposta una quota di iscrizione, di richiedere agli organizzatori dell'evento, **adeguata documentazione** che dimostri la reale presenza alla manifestazione, quali, per esempio, attestati di partecipazioni o documenti simili.

## IL NUOVO SISTEMA DI CIRCOLAZIONE DEGLI ASSEGNI E VAGLIA TRASFERIBILI. LE NUOVE SOGLIE PER LA CIRCOLAZIONE DEL DENARO CONTANTE (DAL 30 APRILE)

In data 14 Dicembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo numero 231 del 21 Novembre 2007, con il quale sono state recepite le indicazioni previste dalla Legge Delega numero 29 del 25 Gennaio 2006, all'articolo 22, comma 1, lettera f).

Il Decreto contiene disposizioni in materia di attuazione delle Direttive numero 2005/60/CE relativa alla **prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio** dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e della numero 2006/70/CE relativa alle misure di esecuzione.

Una parte delle disposizioni contenute nel Decreto sopra menzionato sono entrate in vigore a partire dal 29 Dicembre 2007; tali disposizioni riguardano gli obblighi, a carico dei professionisti e degli intermediari, di **identificare la clientela** in base ad un approccio che si fonda sia sugli importi movimentati, che sul grado di rischio dell'operazione e/o del singolo cliente, di registrare, conservare **ed eventualmente segnalare** alle autorità competenti.

L'articolo 49 del Decreto Legislativo riguarda invece **le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore**, che diverranno operative **a partire dal 30 Aprile 2008**.

Secondo quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 49, del Decreto Legislativo 231/2007, viene fatto divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi nei casi in cui l'importo complessivo dell'operazione sia uguale o maggiore ad Euro 5.000,00; tale limite è valido anche per quanto attiene alle operazioni frazionate, vale a dire operazioni che presentano caratteristiche di unitarietà economica, sebbene vengano realizzate in momenti diversi e per importi che non sono uguali o superiori ad Euro 5.000,00. I trasferimenti, nel momento in cui non rispettano il limite sopra delineato, devono obbligatoriamente transitare da banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A.

Per quanto concerne i libretti al portatore, il saldo massimo che possono presentare non deve oltrepassare il limite di Euro 5.000,00. Nel caso in cui non venisse rispettato tale limite, risulta obbligatorio estinguere il libretto, oppure, in alternativa, ridurre il saldo sotto la soglia, entro il 30 Giugno 2009, per quelli già in circolazione.

### LA CIRCOLAZIONE DEGLI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI

I commi 4-11, dell'articolo 49, del Decreto Legislativo numero 231 del 2007, riguardano l'emissione e la circolazione degli assegni bancari e circolari.

La novità principale in materia è data dall'emissione degli assegni, sia bancari che postali, con l'indicazione della clausola di non trasferibilità; in altri termini, a partire dal 30 Aprile 2008 le banche e gli uffici postali dovranno rilasciare modelli di assegni che riportino la dicitura "non trasferibile"; potranno ancora essere consegnati agli interessati moduli in forma libera, a condizione che:

- la richiesta venga predisposta in forma scritta;

- venga applicata un'imposta di bollo, per un importo pari ad Euro 1,50, su ogni modulo di assegno richiesto; l'imposta di bollo sarà a carico del richiedente, nulla rilevando l'utilizzo o meno dell'assegno;
- sussiste il limite di Euro 5.000,00;
- ogni girata, a pena di nullità, dovrà indicare il codice fiscale del girante.

Quanto appena esposto è valido anche per gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari.

#### INTERVENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia, con la Circolare Ministeriale numero 18/E, pubblicata in data 7 Marzo 2008.

Secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate, la somma di Euro 1,50 è dovuta a titolo di **imposta di bollo per ciascun modulo** di assegno o vaglia postale, rilasciato dalle banche o Poste Italiane S.p.A. in forma libera, vale a dire che può essere oggetto di trasferimento mediante girata.

Il documento emesso a cura dell'Agenzia delle Entrate tratta anche il tema delle modalità di pagamento della nuova imposta. L'imposta di bollo può essere pagata in modo virtuale; per far ciò occorre essere in possesso di un'autorizzazione. I soggetti che possiedono tale autorizzazione, sono liberi di continuare ad avvalersene; in tale situazione, dovranno presentare agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, entro il 30 Giugno 2008, una dichiarazione nella quale andranno riportate le seguenti informazioni:

- estremi dell'autorizzazione;
- numero di assegni bancari o postali che si presume verranno richiesti in forma libera tra il 30 Aprile ed il 31 Dicembre 2008;
- liquidazione provvisoria delle somme dovute per il suddetto periodo;
- ripartizione in rate di uguale importo per quanti sono i bimestri con scadenza successiva al 30 Aprile ed entro il 31 Dicembre 2008.

I soggetti che non hanno l'autorizzazione, possono richiederla all'Agenzia delle Entrate, mediante apposita domanda, la quale dovrà contenere anche le informazioni sopra riportate con riguardo a coloro che possiedono già l'autorizzazione.

Successivamente i soggetti autorizzati saranno obbligati a presentare una dichiarazione definitiva, nella quale andranno indicati, in modo esatto, gli atti e documenti oggetto di emissione nel 2008, suddivisi per voce di tariffa. Inoltre, nella dichiarazione definitiva andranno indicati anche il numero degli assegni in forma libera emessi nel corso del 2008 ed il corrispondente importo dovuto a titolo di imposta di bollo.

L'imposta di bollo viene prevista anche per gli assegni circolari, se emessi in forma libera; si ricorda che per gli assegni circolari viene prevista anche l'imposta del 6 per mille per ogni anno; i soggetti verseranno tali somme ogni trimestre. Non viene prevista alcuna autorizzazione in termini di pagamento del bollo virtuale.

Per quanto concerne i vaglia cambiari, oltre all'imposta del 4 per mille, andrà versata l'imposta di bollo se oggetto di emissione in forma libera.

L'articolo 7, Tabella, Allegato B, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del 1972, costituisce una disposizione di esenzione dal pagamento di imposte per quanto concerne i vaglia postali; invece, a decorrere dal 30 Aprile 2008, i vaglia postali emessi in forma libera, saranno soggetti all'imposta di bollo nella misura di Euro 1,50 per ogni vaglia.

Tutti gli assegni ed i vaglia oggetto di emissione in forma libera, dovranno riportare la dicitura "Imposta di bollo di cui al D. Lgs. 231/2007 assolta in modo virtuale".

Si segnala anche l'intervento di Assonime, con la circolare numero 18 del 18 Marzo 2008, con la quale vengono discusse le finalità dell'imposta di bollo sugli assegni e sui vaglia. Secondo Assonime, il prelievo stabilito dall'articolo 49 del Decreto Legislativo numero 231 del 2007, presenta un fine extratributario, che va a contrastare l'uso dei titoli di credito con funzione di mezzi di pagamento; difatti, di norma, l'imposta di bollo viene applicata per assicurare all'erario un'entrata sulla base di una valutazione di capacità contributiva.



## L'IMPOSTA DI REGISTRO SULLE LOCAZIONI

L'importo dell'imposta di registro da versare, per quanto riguarda i contratti di locazione, varia in base al **tipo di immobile**, vale a dire:

- per gli immobili ad **uso abitativo**, deve essere versata l'imposta di registro nella misura del 2 per cento del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità;
- per gli **immobili strumentali** per natura, si distingue in base al fatto:
  - I. la locazione viene effettuata da soggetti Iva, l'imposta di registro è pari all'1 per cento;
  - II. il locatore non è un soggetto Iva: l'imposta di registro è pari al 2 per cento;
- fondi rustici: la loro registrazione avviene mediante presentazione, entro il mese di febbraio, di una **denuncia riepilogativa** dei contratti sottoscritti nel corso dell'anno precedente; in tal caso viene applicata l'imposta di registro nella misura dello 0,50 per cento alle somme dei corrispettivi, moltiplicati per il numero di annualità, dichiarati nella denuncia.

L'imposta di registro va versata mediante presentazione del **modello F23**.

L'imposta di registro può alternativamente essere versata per la singola annualità o in unica soluzione.

Il versamento dell'imposta di registro deve avvenire **entro trenta giorni dalla scadenza** della precedente annualità, con riferimento ai contratti di locazione; giova ricordare che occorre tener conto degli aumenti ISTAT. L'imposta di registro da versare, **solamente con riferimento alla prima annualità**, non può essere inferiore ad **Euro 67,00**; quindi, per le annualità successive alla prima, viene concesso il versamento anche di importi inferiori ad Euro 67,00.

Il versamento in unica soluzione, con riferimento ai contratti di locazione o sublocazione di immobili urbani caratterizzati da durata pluriennale, deve avvenire entro 30 giorni rispetto alla data in cui è stato stipulato l'atto e si applica l'imposta di registro, pari al 2 per cento, sul corrispettivo accordato per gli anni di durata del contratto. In tale caso l'imposta da versare non può essere inferiore ad Euro 67,00.

L'importo dell'imposta di registro da versare deve essere **arrotondato all'unità di euro** per difetto, nel caso in cui la frazione è inferiore a 50 centesimi, e per eccesso se è pari o superiore.

Nella situazione in cui l'inquilino presti **deposito cauzionale**, tale importo non deve essere registrato.

Nel caso in cui il deposito venga prestato da terzi a favore dell'inquilino, tale importo è soggetto ad imposta proporzionale con aliquota dello 0,50 per cento.

La **cessione del contratto di locazione e sublocazione di immobili urbani** di durata pluriennale, nel caso in cui non sia presente un corrispettivo e l'operazione non rientri nel campo di applicazione dell'Iva, deve essere versata l'imposta di registro nella misura fissa pari

ad Euro 67,00. Se, invece, sussiste un corrispettivo, l'imposta di registro da versare è pari al 2 per cento del corrispettivo e del valore delle prestazioni ancora da eseguire; anche in questa situazione, l'imposta di registro non può essere inferiore ad Euro 67,00.

Può venirsi a configurare la situazione in cui venga versata l'imposta di registro in unica soluzione, ed il contratto di locazione si risolva anticipatamente; in tal caso il contribuente ha diritto alla restituzione dell'imposta di registro relativa alle annualità successive rispetto a quella in cui è avvenuta la risoluzione.

L'imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 67,00, deve essere versata nel caso di risoluzione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale.

Così come per la stipulazione di un atto, nella **proroga di un contratto di locazione** avente ad oggetto un immobile urbano, l'imposta di registro può essere corrisposta con riferimento all'annualità, oppure con riferimento all'intera durata della proroga.

Nei casi di cessioni, proroghe e risoluzione di contratti già registrati, i contraenti devono corrispondere entro trenta giorni l'imposta di registro, mediante presentazione del modello F23.

Nel modello F23 devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto, l'anno, la serie ed il numero di registrazione separati da una barra. Successivamente, entro venti giorni dalla data in cui è stata versata l'imposta di registro, risulta necessario presentare la ricevuta di versamento al medesimo ufficio nel quale in passato era stato presentato il contratto.

I codici tributo da utilizzare nel modello F23 sono i seguenti:

- **107T** Imposta di registro – intero periodo;
- **115T** Imposta di registro – prima annualità;
- **112T** Imposta di registro – annualità successive;
- **114T** Imposta di registro – proroga contratti di locazione;
- **110T** Imposta di registro – cessione contratto di locazione – intero periodo;
- **109T** Imposta di registro – cessione contratto di locazione – pagamento annuale;
- **113T** Imposta di registro – risoluzione del contratto;
- **671T** Sanzione amministrativa imposta di registro;
- **731T** Interessi di mora al tasso legale.

Il contratto di locazione può essere stipulato secondo il "canale assistito", disciplinato dall'articolo 2, comma 3, della Legge numero 431 del 9 Dicembre 1998; in tale particolare situazione, la base imponibile su cui calcolare l'imposta di registro verrà determinata nella misura minima del settanta per cento del corrispettivo annuo.

Nel seguito si riportano i dati essenziali per una serie di esempi relativi al versamento dell'imposta di registro. In tali esempi, nei modelli F23, si è utilizzato il codice ufficio 838, relativo agli uffici dell'Amministrazione finanziaria di Padova 1.

Esempio 1

Contratto di locazione di immobile ad uso abitativo.

I contraenti decidono di versare l'imposta di registro con riferimento alla prima annualità.

Canone mensile = Euro 600,00

Data stipulazione del contratto 1° Maggio 2008

Durata del contratto = 4 anni

Il canone annuo sarà dato da:

Euro 600,00 \* 12 = Euro 7.200,00

L'imposta di registro da versare entro il 30 Maggio 2008:

Euro 7.200,00 \* 2 per cento = Euro 144,00.

L'importo risulta maggiore dell'imposta di registro minima da versare (Euro 67,00).

Qui di seguito si riporta un esempio di compilazione del modello F23:

DATI DEL VERSAMENTO					
6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO	
838 <small>codice sub codice (*)</small>		<input type="checkbox"/>	RP	_____ <small>Anno</small>	_____ <small>Numero</small>
11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO		
1151		144,00			
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
EURO (lettere)		PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO			
CENTOQUARANTAQUATTRO/00					

### Esempio 2

Contratto di locazione di immobile ad uso abitativo.

In tale caso i contraenti decidono di versare l'imposta di registro in unica soluzione.

Canone mensile = Euro 900,00.

Data stipulazione del contratto: 1° Maggio 2008.

Durata contratto = 4 anni.

Il canone annuo sarà dato da:

Euro 900 \* 12 mesi = Euro 10.800,00

Canone per l'intera durata del contratto:

Euro 10.800 \* 4 anni = Euro 43.200,00

Imposta di registro da versare:

Euro 43.200,00 \* 2 per cento = Euro 864,00

Si ricorda che nel caso di versamento in unica soluzione i contraenti hanno diritto ad uno sconto sull'imposta dovuta, pari alla metà del tasso di interesse legale (dal 1° Gennaio 2008 il tasso legale è pari al 3 per cento) moltiplicato per gli anni di durata del contratto.

Sconto:

3 per cento : 2 = 1,5 per cento

1,5 per cento \* 4 anni = 6 per cento

Sconto sull'imposta dovuta:

Euro 864,00 \* 6 per cento = Euro 51,84

Imposta da versare = Euro 864,00 – Euro 51,84 = Euro 812,16

Esempio di compilazione del modello F23:

DATI DEL VERSAMENTO			
6. UFFICIO O ENTE 838	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE RP
10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO Anno: _____ Numero: _____			
11. CODICE TRIBUTO 1071	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO 812,00	14. COD. DESTINATARIO
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO			
EURO (lettere) OTTOCENTODODICI/00			

Esempio 3

Contratto di locazione di immobile ad uso abitativo.

Canone mensile = Euro 200,00.

Data stipula contratto: 1° Maggio 2008.

Durata del contratto = 4 anni.

Il canone annuo sarà dato da:

Euro 200,00 \* 12 mesi = Euro 2.400,00

L'imposta di registro sarà pari a:

Euro 2.400,00 \* 2 per cento = Euro 48,00

Il versamento dell'imposta di registro, relativa alla prima annualità, non può essere inferiore ad Euro 67,00, e quindi i contraenti dovranno versare, entro il 30 Marzo 2008, l'imposta di registro per un importo pari ad Euro 67,00.

Calcolo dell'imposta da versare nelle successive annualità, che potrà essere inferiore ad Euro 67,00:

- secondo anno: imposta di registro = Euro 2.400,00 \* 2 per cento = Euro 48,00
- terzo anno: imposta di registro = Euro 2.400,00 \* 2 per cento = Euro 48,00
- quarto anno: imposta di registro = Euro 2.400,00 \* 2 per cento = Euro 48,00

#### Esempio 4

Contratto di locazione di immobile ad uso abitativo.

Canone mensile = Euro 100,00

Data stipulazione contratto: 1° Maggio 2007.

Durata contratto = 4 anni.

Risoluzione anticipata: 1° Aprile 2008.

I contraenti dovranno versare l'imposta di registro entro il 30 Maggio 2008, per il seguente importo:

canone annuo = Euro 100,00 \* 12 mesi = Euro 1.200,00

imposta di registro = Euro 1.200,00 \* 2 per cento = Euro 24,00

Entro il 30 Marzo 2008, dovrà essere versata l'imposta di registro, in relazione alla seconda annualità, mediante presentazione del seguente modello F23:

DATI DEL VERSAMENTO			
6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE
838			
10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO			
11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
112T		24.00	
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO			
EURO (lettere)			
VENTIQUATTRO/00			

Entro il 30 Aprile 2008 deve essere versata l'imposta di registro relativa alla risoluzione anticipata del contratto, mediante presentazione del seguente modello F23:

DATI DEL VERSAMENTO			
6. UFFICIO O ENTE		7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO
9. CAUSALE		10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO	
11. CODICE TRIBUTO		12. DESCRIZIONE (*)	
13. IMPORTO		14. COD. DESTINATARIO	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

Il modello di versamento, entro 20 giorni dalla data del pagamento, deve essere presentato all'ufficio dell'amministrazione finanziaria.

#### Esempio 5

Contratto di locazione di immobile strumentale per natura.

Il locatore è un soggetto Iva.

Canone mensile = Euro 1.000,00

Data stipula contratto : 1° Maggio 2008

Durata contratto = 6 anni

Canone annuo:

Euro 1.000,00 \* 12 mesi = Euro 12.000,00

Imposta di registro:

Euro 12.000,00 \* 1 per cento = Euro 120,00.

L'imposta di registro deve essere versata entro il 30 Maggio 2008.

**IRPEF****Detrazioni per spese sanitarie anche senza scontrino parlante****Circolare Agenzia delle Entrate 28/03/2008, n. 30/E**

Le spese sanitarie sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007 - ai fini della deduzione/detrazione IRPEF ex art. 10, comma 1, lettera b) e art. 15, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986 - possono essere certificate anche tramite scontrino fiscale non "parlante" o incompleto, qualora lo stesso venga integrato, per iniziativa del contribuente, mediante l'indicazione anche su foglio aggiunto del codice fiscale dell'acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.

**Ristrutturazioni****Costo della manodopera in fattura: solo per la detrazione IRPEF del 36%****Ristrutturazioni edilizie - Aliquota IVA ridotta al 10%**

A partire dal 1° gennaio 2008, l'indicazione in fattura del costo della manodopera non è più richiesta per fruire dell'aliquota IVA ridotta al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni, rendendosi necessario l'adempimento di tale obbligo unicamente ai fini del riconoscimento della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie (art. 1, commi 17-19, legge n. 244/2007).

**Telefonia e consumatori****Sbarramento selettivo delle chiamate, dal 31 maggio scatta il silenzio-assenso: blocco automatico delle numerazioni "a rischio"****Deliberazione Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 20/02/2008, n. 97/08/CONS, G.U. 17/03/2008, n. 65**

L'Authority ha imposto agli operatori di telefonia l'introduzione della previsione che, in applicazione di un meccanismo di silenzio-assenso, disponga l'attivazione sulle utenze fisse, a partire dal 30 giugno 2008 e in maniera automatica, dello sbarramento selettivo delle chiamate in uscita per coloro che non abbiano manifestato entro il 31 maggio 2008 alcuna volontà riguardo alla disponibilità delle opzioni di sbarramento selettivo delle chiamate in uscita.

**Circolazione stradale****"Kit" antinquinamento per le vetture già in circolazione, prime indicazioni sull'omologazione dei dispositivi****Decreto Ministero trasporti e infrastrutture 01/02/2008, n. 42, G.U. 17/03/2008, n. 65**

Il regolamento si applica ai sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato prodotto da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 e N1, omologati ai fini dell'inquinamento ai sensi della direttiva 70/220/CEE e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE, destinati ad essere installati sugli autoveicoli in circolazione.

<b>AGRICOLTURA</b>	Notizia del: 25 Marzo 2008	Fonte: Il Sole 24 Ore
<b>Catasto, le case rurali allungano al 28 Luglio</b>		
L'articolo 26-bis del decreto milleproroghe (Legge 248/2007) ha prorogato al 28 Luglio 2008 la scadenza entro la quale i contribuenti dovranno iscrivere i fabbricati rurali nel Catasto così come quelli che non presentano più i requisiti di ruralità.		

<b>FISCO E SANITA'</b>	Notizia del: 26 Marzo 2008	Fonte: Il Sole 24 Ore
<b>Fondi, sconti per gli autonomi</b>		
La Finanziaria 2008 ha modificato l'articolo 10 del Tuir, con l'introduzione della nuova lettera e-ter); con tale modifica i contribuenti possono dedurre dal proprio reddito, con un limite pari ad Euro 3.615,20 i contributi corrisposti ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che presentino un ambito di intervento rientrante in quello indicato dal decreto del ministero della sanità in corso di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale".		

<b>FINANZIARIA 2008</b>	Notizia del: 26 Marzo 2008	Fonte: Il Sole 24Ore
<b>Per gli immobili-patrimonio spazio all'integrativa</b>		
Secondo quanto indicato dalla Finanziaria 2008, gli interessi passivi sostenuti dalle imprese per l'acquisto di "immobili patrimonio" sono deducibili; infatti, secondo una interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del Tuir, tale disposizione produce effetti anche per il passato. Di conseguenza, tale deducibilità può essere fatta valere non solo per i redditi del 2007, ma anche su quelli oggetto di dichiarazione nei periodi di imposta precedenti, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa "a favore".		

<b>PAGAMENTI</b>	Notizia del: 2 Aprile 2008	Fonte: Il Sole 24Ore
<b>Rate, Equitalia non vuole il bollo</b>		
Equitalia ha presentato un interpello all'Agenzia delle Entrate riguardante l'imposta di bollo sulle domande di rateazione. La risposta dell'Agenzia delle Entrate è contenuta in una direttiva che Equitalia ha inviato alle 31 società partecipate: le domande di rateazione delle cartelle di pagamento, presentate dai contribuenti agli agenti della riscossione, non sono soggette all'imposta di bollo di 14,62 euro. Tale disposizione consegue al fatto che gli agenti della riscossione ed i soggetti che svolgono funzioni pubbliche riguardanti la riscossione, non appartengono al novero delle pubbliche amministrazioni.		

<b>IMMOBILI</b>	Notizia del: 7 Aprile 2008	Fonte: Il Sole 24 Ore
<b>Iva detraibile su beni trasformati</b>		
La risoluzione numero 58, emessa da parte dell'Agenzia delle Entrate in data 21 Febbraio 2008, affronta il problema della detraibilità Iva riguardante le spese inerenti la ristrutturazione di un fabbricato strumentale, che successivamente verrà trasformato in appartamenti abitativi. L'Agenzia delle Entrate stabilisce che in tale caso non operano le limitazioni previste dall'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), del Testo unico Iva riguardante il divieto di detrarre l'Iva sugli interventi di recupero eseguiti su fabbricati a destinazione abitativa; tale presa di posizione deriva dal fatto che l'immobile oggetto di ristrutturazione non è a destinazione abitativa.		



<b>DICHIARAZIONI 2008</b>	Notizia del: 9 Aprile 2008	Fonte: Il Sole 24Ore
<b>Il 5 per mille premia lo sport</b>		
<p>L'articolo 45 del Decreto Legge 248/2007 ha inserito nel novero dei possibili destinatari del 5 per mille dell'Irpef 2008 le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni; di conseguenza, il contribuente potrà ora scegliere tra quattro diversi destinatari del 5 per mille, vale a dire enti della salute, enti del volontariato, enti della ricerca scientifica e dell'università e le associazioni sportive dilettantistiche.</p>		

<b>IMMOBILI</b>	Notizia del: 11 Aprile 2008	Fonte: Il Sole 24Ore
<b>La nuova detrazione Ici non guarda al possesso</b>		
<p>La Finanziaria 2008 ha aggiunto un'ulteriore detrazione Ici, pari all'1,33 per mille, che andrà a sommarsi alle riduzioni d'imposta concesse dai Comuni. La detrazione andrà rapportata alla destinazione ad abitazione principale e non alle quote di possesso. Tali precisazioni sono oggetto di una risoluzione, pubblicata nella giornata del 10 Aprile 2008, da parte del ministero dell'Economia, dipartimento delle Finanze.</p>		

